

Ok alla detrazione per la corte tributaria di II grado

Avvio attività con sconto

DI ANDREA BONGI

Diritto alla detrazione iva anche per le spese preparatorie all'avvio dell'attività. L'ufficio non può negare il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ad una società difesa dallo studio Villani, solo perché non ha ancora avviato i lavori di ristrutturazione dell'immobile per il quale ha sostenuto le spese. Se tale ritardo nell'inizio dell'opera è giustificato (nel caso di specie da un sequestro preventivo del Tribunale sull'area) l'iva sostenute sulle spese propedeutiche all'avvio del cantiere edile deve essere considerata inerente e quindi rimborsabile. E' questo, in estrema sintesi, il dispositivo con il quale la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'appello dell'Ufficio, intimando allo stesso l'esecuzione del rimborso iva richiesto a suo tempo dal contribuente. La decisione in oggetto è contenuta nella sentenza n.3201/2022 depositata il 29/11/2022.

I fatti. Oggetto del contendere il diniego dell'Agenzia delle entrate al rimborso iva presentato dalla società, in relazione alle spese sostenute per le attività propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione di una serie di immobili necessari ad un'attività aeroportuale.

Le motivazioni sulla base delle quali l'ufficio aveva negato il rimborso dell'iva erano basate su un sopralluogo presso l'aeroporto con la constatazione, da parte dei funzionari incaricati, della mancanza di un effettivo svolgimento dell'attività di costruzioni.

Da tale constatazione l'ufficio deduceva che l'acquisto dei beni era stato posto in essere al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, stante l'assenza di attività da parte della società richiedente il rimborso e la conseguente carenza dei presupposti ex articolo 30, commi 2 e 3, del DPR 633/1972.

Il giudizio tributario. La società impugnava tempestivamente il diniego al rimborso iva ottenendo già nel primo grado del

giudizio tributario una decisione favorevole.

Contro la sentenza di primo grado appellava l'ufficio ribadendo la mancanza dei presupposti per la detraibilità dell'iva e quindi del diritto al rimborso della stessa.

Nel giudizio di appello la difesa della società faceva nuovamente presente che, come risultava dall'esito di una CTU disposta nel primo grado, le fatture oggetto di richiesta di rimborso dell'iva non erano fittizie e che le opere edili erano state effettivamente e regolarmente realizzate dalla società.

Il sopralluogo effettuato dall'Agenzia delle entrate, si legge nella sentenza di appello, è intervenuto in un periodo in cui sull'area era in vigore un sequestro preventivo dell'intero complesso aeroportuale e da questo è nata, probabilmente, la convinzione che la società non fosse operativa.

Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto anche del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di inerente dell'imposta sul valore aggiunto, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia ha ritenuto di confermare il diritto della società al rimborso iva.

Il dispositivo della sentenza di appello è in tal senso lapidario: "In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerente rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica (Cass. Civ. Sez. V 3/10/2018 n. 23994 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. V 30/04/2021 n. 11408)".

Via libera al rimborso iva dunque, anche se la stessa è relativa a costi per attività propedeutiche all'effettivo avvio dei lavori.